



Casi & Questioni

La risposta ai quesiti più frequenti

N. 121

13.07.2012

Detrazione 50%: basta il bonifico

Categoria: Irpef

Sottocategoria: Oneri deducibili e detraibili

Oggetto

Nuova detrazione sulle ristrutturazioni e causale nel bonifico

Domanda

In relazione alle disposizioni previste dal decreto sulla crescita, ci sono novità con riferimento alle procedure per ottenere la detrazione del 50% relativa alle ristrutturazioni? In particolare cambia qualcosa per il bonifico? Quale causale bisogna mettere?

Risposta

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla crescita (D.L. 22 giugno 2012, n. 83), arriva l'aumento, per circa un anno, della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie.

Per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013, l'agevolazione passa dal 36% al 50%.

La detrazione sarà applicabile su una spesa massima raddoppiata da 48.000 mila euro a **96.000 euro** per unità immobiliare.



Nota bene

Restano valide tutte le altre regole per beneficiare dell'agevolazione in questione, **dal momento che le modifiche riguardano soltanto le spese** "relative agli interventi di cui all'articolo **16-bis, comma 1** del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Quali sono gli adempimenti necessari per beneficiare della detrazione

La detrazione del 36% (**ora 50%**) non richiede particolari procedure, in particolare è necessario essere in regola con assenti e procedure tecnico – burocratiche, e richiedere correttamente il bonus compilando gli appositi righi nella dichiarazione dei redditi.

Un adempimento a cui bisogna prestare attenzione è il pagamento delle spese attraverso il **bonifico**.

Si ricorda che i pagamenti devono essere effettuati con **bonifico bancario o postale** da cui risultino:

- causale del versamento;

La causale nel bonifico

Nella causale del bonifico per i lavori in questione, va sempre indicato:

- **che esso si riferisce alla detrazione 50% (ex 36%).**

Il miglior modo per indicarlo è fare riferimento alle leggi istitutive delle detrazioni.

Per il 50% (ex 36%)

Per le detrazioni 50% (ex 36%) occorre fare una premessa: la legge istitutiva delle detrazioni 36% è la n. **449/1997**. Il D.L. 201/2011 (convertito in Legge 214/2011) ha reso stabili le detrazioni fiscali del 36% inserendole nel D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Infine, il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conosciuto come "Decreto crescita", è intervenuto nel TUIR aumentando la percentuale dal 36% al 50%, ma solo fino a giugno 2013.

Nella Risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate conferma il fatto che **"a decorrere dall'anno 2012 l'agevolazione in esame (detrazioni 36%) è disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir"**.

È logico, dunque, supporre che le norme da citare nella causale del bonifico per le detrazioni del 50% siano:

- il D.P.R. 917/86 (TUIR);
- il D.L. 83/2012.

Causale per il 50% (ex 36%):

- detrazione ex articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986 e art. 11 D.L. 83/2012 - pagamento fattura n. x del xx/xx/xx.

- **codice fiscale del soggetto che paga;**
- **codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.**

Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori (art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

Dal 6 luglio 2011, ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, la ritenuta è pari al 4 per cento.

Altre modalità di pagamento

Possano essere pagate con altre modalità le spese (ad esempio, oneri di urbanizzazione, imposte di bollo) per le quali non è possibile pagare con bonifico.

Si ricorda inoltre che dopo la soppressione, a partire dal 14 maggio 2011, dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori, al contribuente è richiesto soltanto di indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione, se i lavori sono effettuati dal detentore.

Attenzione al bonifico incompleto

La detrazione non spetta in caso di bonifico incompleto.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 7 giugno 2012, n. 55/E, ha evidenziato che **l'incompleta compilazione del bonifico** bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane S.p.A. dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dal citato art. 25 del D.L. n. 78/2010 all'atto dell'accredito del pagamento.

Per cui, al contribuente che esegua il bonifico bancario/postale in modo incompleto, **non spetta la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia**.

Possibile la ripetizione del pagamento

La detrazione è salva soltanto se lo stesso contribuente proceda alla **ripetizione del pagamento** alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane S.p.A. di operare la ritenuta del 4 per cento.

- Riproduzione riservata -